

N. 3357-2979-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE DI PRIMIO)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE PASCALIS, DE MARIA, VALITUTTI, ARIOSTO

Presentata il 21 luglio 1966

Estensione ai sanitari ospedalieri della norma di cui al terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

d'iniziativa del Deputato BOZZI

Presentata il 12 febbraio 1966

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261

Presentata alla Presidenza il 10 gennaio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 2979 e la proposta di legge n. 3357, la prima presentata dall'onorevole Bozzi, la seconda dagli onorevoli De Pascalis, De Ma-

ria, Valitutti, Ariosto, hanno, pur nella diversità della loro formulazione, un identico contenuto. Esse, infatti, tendono a stabilire, attraverso una interpretazione autentica del-

l'articolo 88 del testo unico approvato con decreto 30 marzo 1957, n. 361, che la disposizione con la quale si prescrive il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, eletti Deputati o Senatori, non si applica ai medici ospedalieri.

Infatti, l'articolo 88 predetto, nella intenzione del legislatore mirava a stabilire una incompatibilità tra l'esercizio della funzione di impiegato dello Stato o di ente o di istituto di diritto pubblico e la funzione di deputati. Ora, se tale incompatibilità è ravvisabile nel caso di elezione a deputati o senatori dei dipendenti predetti, non ricorre nel caso dei medici ospedalieri.

I pubblici impiegati, infatti, sono tenuti all'osservanza di un orario d'ufficio continuativo, devono essere disponibili anche per lavori straordinari, hanno l'obbligo di risiedere *in loco* e devono osservare metodi di lavoro comuni. Di conseguenza, il parlamentare che, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ha diritto di disporre del tempo necessario all'adempimento delle funzioni pubbliche, non è perciò in grado di svolgere le sue funzioni di impiegato. Partendo da questa constatazione, anche l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ha disposto il collocamento d'ufficio in aspettativa dei parlamentari pubblici impiegati per tutta la durata del mandato, introducendo contemporaneamente norme a salvaguardia sia della posizione giuridica già

acquisita sia delle aspettative di carriera del parlamentare.

Quanto ai medici ospedalieri valgono in contrario le seguenti considerazioni:

1) il loro rapporto di impiego, che intercorre normalmente con enti sottoposti alla vigilanza del Prefetto e della Giunta, assume un carattere particolare in quanto connesso con l'esercizio di un'attività professionale, consentita anche al di fuori dell'ospedale. Pertanto il sanitario non può essere, *sic et simpliciter*, assimilato a pubblico impiegato;

2) l'interruzione dell'attività professionale costituirebbe gravissimo pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio tecnico e culturale dei sanitari, che difficilmente dopo cinque o più anni di attività parlamentare potrebbero con la dovuta efficienza e perizia riprendere la loro attività;

3) la situazione dei sanitari ospedalieri è analoga a quella dei professori universitari e dei direttori di istituti sperimentali equiparati, per i quali il terzo comma dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, prevede espressamente che il collocamento in aspettativa è concesso solo a domanda dell'interessato.

La I Commissione Affari costituzionali ha scelto come testo base di discussione la proposta n. 3357 e, per le considerazioni sopra svolte, confida nella sua approvazione.

DI PRIMIO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 3357

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applica anche ai sanitari ospedalieri.

TESTO DELLA COMMISSIONE

N. 3357

ARTICOLO UNICO.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 2979

ARTICOLO UNICO.

Nel primo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, la disposizione con la quale si prescrive il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni eletti deputati o senatori deve intendersi non applicabile ai medici ospedalieri.